



CITTA' DI ARZANO
Città Metropolitana di Napoli

III Area Tecnica
Settore Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE PER ANNI DIECI DI N. 16 (SEDICI) POSTEGGI LIBERI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONTESTUALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DI TIPO A (D. LGS. 114/1998) E RELATIVA CONCESSIONE, NEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI ARZANO SITO ALLA VIA CARDARELLI.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge regionale n. 7 del 21.04.2020, “Testo Unico sul Commercio ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11”;
- il “Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale” del Comune di Arzano, approvato con DCC n. 117 del 29.12.2020, in applicazione della Legge 160/2019;
- il “Regolamento per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche”, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 1 del 09.01.2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.07.2018 del Comune di Arzano;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria n.27 del 11.04.2021, adottata con i poteri del Consiglio, avente ad oggetto la Determinazione delle Tariffe del Canone Unico Patrimoniale;
- il decreto legislativo n. 59 del 26.03.2010, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, così come aggiornato alla legge 145/2018;
- il decreto legislativo n. 147 del 06.08.2012, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- l’intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza unificata Stato- Regioni del 5 luglio 2012, in attuazione dell’art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 26.03.2010 e s.m.i.;
- l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni del 16 luglio 2015 con un nuovo accordo sulle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
- il decreto legge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- la legge n. 205 del 27.12.2017, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- la legge n. 214 del 30.12.2023 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”.

TENUTO CONTO CHE alla data di emanazione del bando di cui all’art. 55 comma 3, da parte del competente ufficio regionale, non risultavano ancora adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy le linee guida di cui all’art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214;

VISTO ALTRESÌ il Decreto Dirigenziale n. 66 del 05.09.2025, emanato ai sensi dell’art. 55 comma 3 di

pubblicazione dell'elenco posteggi, pubblicato su BURC n.60 del 08.09.2025, che, tra l'altro, in riferimento al mercato in parola, riporta la disponibilità dei n.16 posteggi da assegnare nell'ambito del mercato settimanale del Comune di Arzano, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità

RENDE NOTO

Che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione, per la durata di dieci anni n. 16 (sedici) posteggi in concessione, per lo svolgimento del commercio ambulante al dettaglio a posteggio fisso di generi alimentari e non, da tenersi il mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 14.00, con spazi delimitati su area libera di proprietà comunale ubicata alla via Cardarelli.

Le concessioni dei posteggi, unitamente alle autorizzazioni di tipologia "A" per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono rilasciate agli aventi diritto con validità temporale decennale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il potere di revoca in autotutela delle concessioni in relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché di annullamento nei casi previsti dalla legge. In tali ipotesi non sarà dovuto ai partecipanti al Bando alcun risarcimento, rimborso o altro.

DIMENSIONE E NUMERO DEI POSTEGGI

I posti-banco saranno in numero totale pari a 16 (sedici) come nella tabella seguente:

N. id. posteggio	Settore merceologico	Se Posteggi a merceologia esclusiva, specificare	Dimensioni posteggio
1	Non alimentare	-	8,00 x 6,00
2	Non alimentare	-	8,00 x 6,00
3	Non alimentare	-	8,00 x 6,00
4	Non alimentare	-	8,00 x 6,00
10	Non alimentare	-	10,00 x 6,00
14	Non alimentare	-	9,00 x 9,00
15	Non alimentare	-	9,00 x 9,00
16	Non alimentare	-	9,00 x 9,00
17	Non alimentare	-	9,00 x 9,00
20	Non alimentare	-	6,00 x 6,00
21	Non alimentare	-	5,00 x 6,00
22	Alimentare	-	4,00 x 6,00
24	Alimentare	-	8,00 x 6,00
25	Alimentare	-	4,00 x 6,00
26	Alimentare	-	5,00 x 6,00
27	Alimentare	-	6,00 x 6,00

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni che verranno rilasciate avranno una durata di dieci anni e dovranno essere sempre a disposizione per i controlli da parte della Pubblica Amministrazione unitamente ai documenti relativi alla licenza di esercizio del commercio.

I titolari di concessione di posteggio sono vincolati al pagamento del canone unico patrimoniale (CUP), determinato in accordo con quanto stabilito all'art. 27 del "Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale" del Comune di Arzano, approvato con DCC n. 117 del 29.12.2020, in applicazione della Legge 160/2019 e sulla base delle tariffe vigenti, approvate con DGC n. 20 del 28.02.2025.

Questa Amministrazione si riserva, inoltre, di rideterminare le tariffe e/o i coefficienti di occupazione di suolo pubblico con delibera di Consiglio Comunale.

Il canone come determinato ai sensi del vigente Regolamento comunale dovrà essere versato nei modi e nelle forme ivi previste.

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

È facoltà del concorrente richiedere anche più di un posteggio/stallo, nel rispetto delle dimensioni determinate dal progetto sopraindicato.

Nel rispetto della normativa vigente, la concessione può essere trasferita ad altri nel caso di atto fra vivi o per gestione temporanea, ovvero per causa di morte.

La concessione viene rilasciata al subentrante per il periodo residuo della concessione del dante causa.

Il subentrante per poter iniziare l'attività, è tenuto a presentare comunicazione di inizio attività, attestante i propri presupposti e i requisiti di legge.

Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nei settori merceologici per il quale sia titolare di autorizzazione nel rispetto dei limiti imposti per motivi igienicosanitari, per motivi derivanti da disposizioni speciali e a condizione che non siano in contrasto con altri settori.

I concessionari e gli assegnatari, non potranno per alcuna ragione occupare uno spazio maggiore di quello loro assegnato, la cui delimitazione è opportunamente tracciata a pavimento in maniera indelebile da parte della Pubblica Amministrazione.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di cessione, non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione.

La concessione decade inoltre nei seguenti casi:

- quando il concessionario, omette di effettuare il pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per il ritiro dei rifiuti solidi urbani entro i termini stabiliti;
- quando ingiustificatamente il posteggio non venga utilizzato dal concessionario per periodi di tempo complessivamente superiori a due settimane ed in assenza di valida giustificazione o motivo;
- per motivi di pubblico interesse e quando l'interessato perde la titolarità dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, oppure i requisiti previsti dalla Legge;
- in caso di violazione delle norme igienico sanitarie;
- in caso di concorrenza sleale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2598 c.c. comma 3.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- tenere sempre esposti i prezzi sulle singole merci;
- raccogliere a fine vendita i rifiuti prodotti, depositandoli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, e comunque in assenza di essi raccogliergli in maniera differenziata dentro appositi sacchi trasparenti per la raccolta rifiuti opportunamente legati e lasciandoli compostamente deposti entro il proprio posto di vendita;

- esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione amministrativa e l'atto di concessione del posteggio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza di partecipazione, secondo il modello di istanza predisposto dall'Amministrazione Comunale, gli esercenti già individuati ed in possesso della relativa autorizzazione per l'esercizio del commercio in area pubblica che rispettano i requisiti di cui al vigente art. 28 del D.Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii..

Gli esercenti dovranno altresì dimostrare la permanenza del possesso dei requisiti in materia di requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 59/2010, in accordo con quanto previsto all'art. 7 della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020 "Testo Unico Commercio", e nei cui confronti non risulti applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo che rispettano i requisiti di cui al vigente art. 28 del D.Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii, nonché quelli per l'esercizio dell'attività commerciale, di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii..

Altresì l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta in bollo, dovrà essere redatta a cura del richiedente utilizzando il modello editabile (estensione.doc), opzionando eventualmente più stalli, allegato al presente bando, pubblicato sul sito del Comune di Arzano, completa, a pena di inammissibilità, delle indicazioni e degli allegati ivi riportate e previsti.

La domanda completa degli allegati dovrà pervenire al Comune di Arzano, all'attenzione del Dirigente la III Area Tecnica, Settore Attività Produttive, entro 21 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Bando sul BURC, esclusivamente a ½ PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.arzano.na.it, riportando nell'oggetto:

“ASSEGNAZIONE PER ANNI DIECI DI N. 16 (SEDICI) POSTEGGI LIBERI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONTESTUALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DI TIPO A (D.LGS.114/1998) E RELATIVA CONCESSIONE, NEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI ARZANO SITO ALLA VIA CARDARELLI”.

Qualora la data di scadenza coincida con giorni festivi essa si intende posticipata al primo giorno feriale successivo.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

L'istanza e gli allegati redatti in lingua italiana, dovranno essere inviati con separati documenti informatici, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, in formato preferibilmente pdf e sottoscritti ciascuno ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con firma digitale, in modalità CADES (estensione.p7m) dal legale rappresentante del concorrente, ovvero con firma autografa su ciascuna pagina, con allegato un unico documento di riconoscimento in corso di validità.

Il richiedente, è tenuto ad indicare oltre all'indirizzo p.e.c. anche il domicilio presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente avviso.

In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto l'indicazione del luogo di residenza del legale rappresentante, ovvero della sede legale dell'attività commerciale.

Ogni variazione in merito al domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a $\frac{1}{2}$ p.e.c., protocollo@pec.comune.arzano.na.it, all'Amministrazione Comunale - III Area Tecnica, Settore Attività Produttive.

Nel caso di esercente che partecipa alla procedura, proveniente da uno stato appartenente all'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità, di cui al presente articolo, è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello stato membro, e avente la medesima finalità, in accordo alle previsioni di cui all'art. 55, comma 7, Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020 "Testo Unico Commercio".

SELEZIONE/ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi avverrà per convocazione individuale da parte del Dirigente III Area Tecnica – Settore Attività Produttive, a $\frac{1}{2}$ p.e.c., il quale procederà dando priorità di scelta per l'assegnazione dei posteggi, agli operatori commerciali, compresi i produttori agricoli, in base ai seguenti criteri:

1. saranno privilegiati operatori commerciali che sono già titolari di concessione ed autorizzazione di tipo B nel territorio del comune di Arzano e successivamente i titolari di concessione ed autorizzazione di tipo B in altri comuni diversi dal Comune di Arzano;
2. coloro che rispondono alla priorità di cui al punto precedente vengono individuati i seguenti ulteriori criteri di graduatoria:
 - a. maggiore anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore;
 - b. in caso di parità saranno privilegiati gli operatori la cui domanda risulti pervenuta per prima tramite p.e.c.;
3. in caso di richiesta di più posteggi/stalli, cadauno di dimensioni diverse, il concorrente dovrà nella propria unica istanza indicare la preferenza del posteggio principale;
4. in caso di richiesta di più posteggi/stalli, si procederà ad assegnare il secondo posteggio/stallo al concorrente che avrà presentato l'istanza seguendo l'ordine cronologico di presentazione, una volta assegnati i posteggi a tutti gli aventi diritto.

La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del bando con il rilascio dallo SUAP dell'Autorizzazione per l'esercizio del commercio in aree pubbliche di tipo "A", di cui all'art. 54 comma 1 della L.R. 7/2020, che abilita, ai sensi del successivo comma 5, anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale (con esclusione dei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio), e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Il posteggio verrà assegnato d'ufficio seguendo l'ordine numerico assegnato per tipologia di cui alla tabella che precede.

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54, comma 4, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria comunica al comune il posteggio prescelto. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la scelta d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria (art. 55 comma 9 della L.R. 7/2020), ovvero a coloro i quali hanno fatto richiesta di ulteriore posteggio/stallo con l'istanza originaria. La graduatoria, pertanto, resta aperta fino all'esaurimento della stessa.

I nuovi autorizzati avranno l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesti la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, denominato DURC, a decorre dal dodicesimo mese successivo all'emissione dei titoli autorizzatori, pena la decadenza degli stessi.

CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- + l'invio a ½ pec della domanda fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- + la mancata sottoscrizione della domanda e di ciascun allegato, con firma digitale, da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della Società;
- + la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 59/2010 da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della Società;
- + nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci, nei casi previsti;
- + nel caso di società, la mancata allegazione del documento di riconoscimento di ciascun socio;
- + la mancanza degli allegati alla domanda di partecipazione;
- + l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- + la presentazione della domanda su modello diverso da quello predisposto dalla A.C..

L'Amministrazione Comunale declina fin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o dalla mancanza e/o tardiva comunicazione della modifica dell'indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi non imputabili ad essa stessa.

INFORMAZIONI GENERALI

Per eventuali informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi all'Ufficio SUAP del Comune di Arzano, al Responsabile del Procedimento, ing. Pasqualina Rega, previo appuntamento telefonico, entro il 5° (quinto) giorno precedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Il presente bando viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Arzano corredato dal facsimile della domanda di partecipazione.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, ovvero la L.R. n.7/2020 e del "Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.07.2018 del Comune di Arzano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 "General Data Protection Regulation (G.D.P.R e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Arzano, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio.

Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del G.D.P.R.

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui agli articoli 15-22 del G.D.P.R.

Il Dirigente
arch. Gianfranco Marino